



ASSOCIAZIONE RIONE MONTI

REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'Assemblea dei Soci
Bracciano, 30 settembre 2021

INDICE

Premessa	Pagina 3
----------	----------

PARTE I I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1	I Soci	Pagina 5
Art. 2	I Soci Ordinari	Pagina 5
Art. 3	I Soci Onorari	Pagina 6
Art. 4	I Soci Benemeriti	Pagina 6
Art. 5	La Quota Sociale	Pagina 7
Art. 6	Il Diritto di Voto	Pagina 7
Art. 7	La Festa del Socio	Pagina 8
Art. 8	Il Libro dei Soci	Pagina 8
Art. 9	Comunicazioni ai Soci	Pagina 8
Art. 10	Cause di esclusione di un Socio dall'Associazione	Pagina 8

PARTE II GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11	Gli Organi dell'Associazione	Pagina 9
Art. 12	L'Assemblea dei Soci	Pagina 9
Art. 13	Il Consiglio Direttivo	Pagina 11
Art. 14	Il Presidente	Pagina 12
Art. 15	Il Vice-Presidente	Pagina 12
Art. 16	Il Segretario	Pagina 13
Art. 17	Il Tesoriere	Pagina 13
Art. 18	I Rappresentanti dei Soci in Consiglio Direttivo	Pagina 13
Art. 19	I Revisori dei Conti	
Art. 20	Dimissioni o Decadenza di una Carica dal Consiglio Direttivo	Pagina 14

PARTE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21	Il Patrimonio	Pagina 15
Art. 22	Il Rapporti di Collaborazione con i Soci	Pagina 16
Art. 23	Movimenti di cassa	Pagina 16
Art. 24	Le Deleghe	Pagina 16

PARTE IV
NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25	Convocazione dell'Assemblea dei Soci	Pagina 17
Art. 26	Costituzione dell'Assemblea dei Soci	Pagina 17
Art. 27	Svolgimento dell'Assemblea dei Soci	Pagina 18
Art. 28	Eleggibilità	Pagina 20

APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 29	Approvazione del Regolamento	Pagina 20
---------	------------------------------	-----------

REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA

È costituita con sede in Bracciano, in piazza Mazzini n. 5, l'Associazione senza scopo di lucro, "Rione Monti", le cui finalità ideali ed i principi sono racchiusi nel testo dei primi articoli dello Statuto, ovvero:

- Art. 1 *L'Associazione, si propone con la propria attività, di mantenere viva nel paese in cui opera, la tradizione locale e di promuovere iniziative sportivo-artistico-culturali di qualsiasi genere in ordine al precipuo scopo di favorire ed alimentare lo sviluppo morale, turistico-economico e sociale del paese e del Rione Monti.*
- Art. 2 *Per i fini suesposti, l'Associazione opererà organizzando e promuovendo manifestazioni del tipo: Balli, feste in piazza e sagre paesane; Processioni, rappresentazioni religiose e tradizionali; Recite e concerti lirico-musicali; Competizioni sportive locali e tra i paesi; Conferenze, convegni, gare di prosa e poetiche ed ogni altra iniziativa di stampo culturale-scientifico.*
- Art. 3 *L'Associazione del Rione Monti non ha carattere politico, ed ha la durata fino al 31 dicembre 2099.*

Il presente Regolamento è da considerarsi parte integrante dello Statuto dell'Associazione "Rione Monti" ed i Soci, che aderiscono a qualunque titolo all'Associazione stessa, lo condividono pienamente e senza riserve.

Si divide in quattro parti, nella prima vengono trattati gli aspetti inerenti l'attività dei Soci, nella seconda gli Organi dell'Associazione, nella terza le disposizioni particolari, nella quarta le norme regolamentari per il corretto svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo e si conclude con l'atto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

PARTE I
I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. I SOCI.

Sono membri dell'Associazione Rione Monti i Soci Fondatori, ovvero coloro che hanno partecipato alla costituzione, ed i Soci che ad essa hanno aderito successivamente. I Soci possono avere la qualifica di: Ordinario, Onorario e Benemerito.

Art. 2. I SOCI ORDINARI.

Sono Soci Ordinari tutti coloro i quali, cittadini maggiorenni di ambo i sessi e di ottima condotta morale, abitanti o simpatizzanti del Rione, accettano le norme dello Statuto, assumendosi inoltre l'impegno di concorrere allo sviluppo delle finalità e versare una quota sociale annuale che sarà preventivamente determinata dall'Assemblea dei Soci (Art.6 dello Statuto).

I Soci Fondatori, avendo partecipato alla costituzione dell'Associazione, se in regola con il pagamento della Quota Sociale, conservano la qualifica di Soci Ordinari.

1. Il Socio ottiene la qualifica di Ordinario, insieme alla relativa tessera, dal momento in cui la sua richiesta di iscrizione, previa domanda scritta accompagnata dal pagamento anticipato della Quota Sociale, viene approvata e verbalizzata dal Consiglio Direttivo in carica.

Nella domanda verrà espressamente indicato:

- Di essere maggiorenne;
- Di voler partecipare alla vita associativa;
- Di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti, i regolamenti, le attività, le finalità ed il metodo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, una volta ricevuta e protocollata la richiesta di iscrizione, ha il dovere di confermare o negare l'adesione. L'eventuale diniego deve essere comunicato e motivato, oltre al rimborso della Quota Sociale anticipata (*Art.5 Comma 4 del presente Regolamento*).

2. I Soci Ordinari hanno diritto di:
 - Partecipare all'Assemblea dei Soci e di votare direttamente, in Assemblea dei Soci, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione (*ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*);
 - Impugnare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
 - Ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.
3. I Soci Ordinari hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione;
 - Effettuare il pagamento annuale della Quota Sociale (*ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento*) ed eventuali contributi, per i bisogni dell'Associazione, deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 3. I SOCI ONORARI.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci Onorari, *tutti coloro i quali, se pur non abitanti del Rione, ne hanno coadiuvato l'opera ed hanno offerto pregevole contributo di qualsiasi genere (Art.6 Comma 2 dello Statuto).*

1. Il Socio ottiene la qualifica di Onorario, insieme alla pergamena ed alla relativa tessera, dal momento che tale onorificenza, proposta dal Consiglio Direttivo, viene accettata dall'interessato e successivamente verbalizzata nell'apposito registro.
2. I Soci Onorari, conseguono gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ad esclusione di:
 - Avere l'obbligo di contribuire con il pagamento della quota associativa;
 - Poter ricoprire cariche in Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari mantengono il loro Status a vita, salvo ricadere nelle condizioni previste nell'Art.10 del presente Regolamento.

3. Si possono assumere contemporaneamente le qualifiche di Socio Onorario e Socio Ordinario purché si adempì al pagamento della quota associativa.

Qualora ne siano sprovvisti, i Soci Onorari possono ottenere, tramite regolare richiesta di iscrizione (*ai sensi dell'Art.2 Comma 1 del presente Regolamento*), la qualifica di Socio Ordinario, acquisendone così tutti i diritti e doveri.

Art. 4. I SOCI BENEMERITI.

Sono Soci benemeriti tutti coloro i quali, al fine di adiuvarne l'opera ed il lavoro dell'Associazione hanno elargito donazioni straordinarie o sono stati di imprescindibile aiuto per l'Associazione (Art.6 Comma 3 dello Statuto).

1. Il Socio ottiene la qualifica di Benemerito, insieme alla pergamena ed alla relativa tessera, dal momento che tale onorificenza, proposta dal Consiglio Direttivo, viene accettata dall'interessato e successivamente verbalizzata nell'apposito registro.
2. I Soci Benemeriti, conseguono gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari ad esclusione di:
 - Avere l'obbligo di contribuire con il pagamento della quota associativa;
 - Poter ricoprire cariche in Consiglio Direttivo.

I Soci Benemeriti mantengono il loro Status a vita, salvo ricadere nelle condizioni previste nell'Art.10 del presente Regolamento.

3. Si possono assumere contemporaneamente le qualifiche di Socio Benemerito e Socio Ordinario purché si adempì al pagamento della quota associativa.

Qualora ne siano sprovvisti, i Soci Benemeriti possono ottenere, tramite regolare richiesta di iscrizione (*ai sensi dell'Art.2 Comma 1 del presente Regolamento*), la qualifica di Socio Ordinario, acquisendone così tutti i diritti e doveri.

Art. 5. LA QUOTA SOCIALE.

Il pagamento annuale della Quota Sociale è un dovere dei Soci Ordinari mentre i Soci Onorari e/o Benemeriti ne sono esenti.

1. Per il mantenimento della qualifica di Ordinario il Socio ha il dovere di contribuire, senza interruzione di continuità, con il pagamento annuale della quota Sociale, quantificata in euro venti (€ 20,00).
2. All'infuori di particolari disposizioni, la quota associativa annuale, il cui ammontare sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione, e successivamente alla segreteria entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le quote associative e gli altri eventuali versamenti effettuati dai Soci sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato, si può dare luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
4. Nell'eventualità in cui la richiesta di iscrizione come Socio Ordinario non venga approvata dal Consiglio Direttivo in carica, oltre alla dovuta motivazione, si provvederà alla restituzione della Quota Sociale versata.

Art. 6. IL DIRITTO DI VOTO.

Il diritto di voto assicura al Socio, la possibilità di manifestare la propria volontà durante un'elezione o una deliberazione.

1. Hanno diritto di voto in Assemblea dei Soci:
 - I Soci Ordinari che abbiano ottemperato, prima dell'atto della votazione, al pagamento della Quota Sociale dell'anno solare in corso;
 - i Soci Onorari e Benemeriti, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Hanno diritto di voto in Consiglio Direttivo i Soci Ordinari che ne sono membri ed abbiano ottemperato, prima dell'atto della votazione, al pagamento della Quota Sociale dell'anno solare in corso.
3. Sarà cura della segreteria rendere disponibile, all'esigenza, l'elenco aggiornato dei Soci aventi diritto di voto. Non sono ammessi voti per delega.
4. Lo scrutinio può essere segreto o palese. Il Consiglio Direttivo in carica ha la facoltà di emanare le linee guida per il corretto svolgimento della votazione.
5. In Assemblea dei Soci ed in Consiglio Direttivo possono partecipare i soggetti aventi il diritto di voto. Quindi, il diritto di intervento è un diritto strumentale all'esercizio del voto.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di derogare statutariamente ed ammettere, attraverso una previsione statutaria, a partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio stesso anche i Soci senza diritto di voto.

Art. 7. LA FESTA DEL SOCIO.

Ogni Consiglio Direttivo in carica, oltre alle varie attività sociali svolte nel corso dell'anno, dovrà, in concomitanza con la presentazione del Bilancio, organizzare la Cena Sociale, a cui potranno partecipare, insieme ai Soci, anche gli amici o i simpatizzanti del Rione.

Tale cena è prevista entro il mese di gennaio di ogni anno solare.

Art. 8. IL LIBRO DEI SOCI.

Il libro dei Soci è uno dei registri che l'Associazione deve conservare presso la propria sede legale e mantenere costantemente aggiornato. La corretta tenuta di tale registro è molto importante. Infatti, dalla qualità di Socio derivano determinati diritti e doveri in capo al soggetto associato.

In tale registro vengono annotati i nominativi ed i dati di tutti i soggetti regolarmente iscritti all'Associazione, cioè il nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, contatti di reperibilità (mail o telefono), le quote d'iscrizione versate. Inoltre, per ogni associato dovrà essere riportata la data di avvenuta iscrizione.

Art. 9. COMUNICAZIONI AI SOCI.

Il Consiglio Direttivo in carica ha il dovere di comunicare ai Soci le informazioni sulle proprie attività, ordinarie e straordinarie, ed allo stesso tempo ha la facoltà di definire il mezzo di comunicazione più vantaggioso e prolifico.

1. In fase di tesseramento o di rinnovo verrà chiesto ai Soci un aggiornamento dei dati personali che, nel rispetto delle leggi sulla privacy, servirà per i suddetti scopi.
2. I Soci saranno informati, con il dovuto anticipo, del canale ufficialmente scelto per le comunicazioni, ad esempio: Bachecca Rionale; Sito internet; Posta elettronica; Messaggistica istantanea e quanto altro la tecnologia metta in futuro a disposizione.

Art. 10. CAUSE DI ESCLUSIONE DI UN SOCIO DALL'ASSOCIAZIONE.

La qualifica di Socio si perde per:

- Dimissioni volontarie comunicate al Consiglio Direttivo in carica per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rionemonti.1966@pec.it;
- Morosità quantificata in due anni;
- Decesso;
- Per radiazione, proposta dalla maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e successivamente deliberata dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria, contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per i principi dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

PARTE II
GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere;
7. I Consiglieri;
8. I Revisori dei Conti.

Art. 12. L'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci Ordinari, Onorari e Benemeriti.

1. L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.
2. L'Assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, normalmente nel mese di gennaio o entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. Inoltre, la convocazione dell'Assemblea, avviene quando il Consiglio lo ritenga opportuno o può essere richiesta da un minimo di dieci Soci Ordinari previa lettera al Consiglio che provvederà entro trenta giorni.

L'Assemblea ordinaria degli associati delibera in merito ad:

- Approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;
 - Approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione;
 - Approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;
 - Nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
 - Approvazione di eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.
3. L'Assemblea dei Soci può essere convocata, in via Straordinaria, al fine di:
 - Deliberare sulle richieste di modifica dello Statuto;
 - Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - Deliberare sulla nomina del liquidatore.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Invece, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

4. L'Assemblea è validamente convocata quando, con lettera firmata dal Presidente, ne sia stata data comunicazione agli associati, con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di prima convocazione, mediante:
 - Messaggistica telefonica SMS o su applicazione preventivamente stabilita;
 - Pubblicazione sul sito internet dell'Associazione www.rionemontibracciano.it;
 - Avviso affisso alla bacheca rionale.

Sarà cura del Consiglio Direttivo in carica indicare quali e quanti mezzi di comunicazione verranno utilizzati.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.

- In prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza del 50% + 1 dei Soci;
- In seconda convocazione non è previsto un quorum;
- Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta;
- Salvo particolari prescrizioni sono considerati presenti solo i Soci aventi diritto di voto (*ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*).

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

5. L'Assemblea dei Soci, formalmente costituita provvederà, prima della discussione dell'Ordine del Giorno, alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, nominati tra i Soci presenti con voto palese.

Il Presidente ha il dovere di dirigere la riunione mentre il Segretario provvederà alla verbalizzazione degli interventi e degli atti nel libro dell'Assemblea dei Soci.

6. Se uno o più associati siano interessati a dei provvedimenti, posti in ordine del giorno, hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del provvedimento a loro carico.
7. L'Assemblea partecipa alle decisioni del Consiglio Direttivo tramite tre rappresentanti da essa eletti. Ha funzioni consultive e sostenitrici, tramite la prestazione di manovalanza e di collaborazione incondizionata a qualsiasi atto deciso e deliberato dal Consiglio ritenuto utile ai fini dell'Associazione.

Essa deve essere informata, durante le riunioni indette dal Consiglio, di tutti gli argomenti o le decisioni prese in esame dallo stesso.

Art. 13. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

È composto da: il Presidente del Consiglio, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, sette Consiglieri. Ha funzioni deliberative ed esecutive in merito ai progetti e le decisioni prese in esame. Considera e decide l'ammissione o l'elezione dei Soci.

È eletto dall'Assemblea ed al suo interno vengono eletti: il Presidente, il Segretario, il Vice-Presidente, il Tesoriere. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato in tutto o in parte: le sue deliberazioni sono prese a maggioranza (Art.8 dello Statuto)

1. I poteri del Consiglio Direttivo sono quelli di gestire, amministrare e promuoverne le attività dell'associazione. È in pratica l'organo "esecutivo" che ha il permesso di decidere sulle iniziative e la politica associativa. Il più importante compito del Consiglio Direttivo è la cura degli affari economici, tramite la gestione del Conto Corrente dell'associazione, su cui solitamente possono operare il Presidente ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha tra i suoi compiti quelli di:

- Stabilire i criteri di ammissione dei nuovi Soci; Accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci; Nominare i Soci Onorari e Benemeriti; Adottare, all'occorrenza, provvedimenti disciplinari;
- Curare gli affari di ordine amministrativo; Compilare il rendiconto contabile annuale e redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- Convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria; Comunicare all'Assemblea eventuali decadenze o dimissioni relative agli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto, la quale provvederà alla relativa sostituzione;
- Aprire rapporti con gli Istituti di credito; Curare la parte finanziaria dell'Associazione; Sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- Assumere personale dipendente; Stipulare contratti di lavoro; Conferire mandati di consulenza; Nominare commissioni di lavoro, composte da Soci, per la gestione di manifestazioni proprie o collaborative;
- Approvare il programma dell'Associazione; Fissare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione; Ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza.

Inoltre, si occupa della corretta tenuta dei documenti dell'Associazione, cioè anche dei verbali d'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro Soci, la tenuta dei fogli cassa, la redazione del bilancio e della relazione illustrativa al bilancio.

1. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano altri Consiglieri. La convocazione dovrà essere firmata dal presidente e comunicata ai componenti del Consiglio Direttivo mediante i canali preventivamente stabiliti. La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l'ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno ritenute valide solo alla presenza della metà più uno dei suoi membri effettivi. Salvo particolari prescrizioni sono considerati presenti solo gli aventi diritto di voto (*Ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*). Dall'orario stabilito per le Riunioni del Consiglio, sarà tollerabile un quarto d'ora di ritardo, dopodiché si darà inizio alla riunione ed il Consigliere arrivato in ritardo non avrà diritto al voto per i punti all'Ordine del Giorno già approvati.

3. In assenza di disposizioni particolari le delibere del Consiglio Direttivo vengono approvate a maggioranza assoluta e con voto palese. Ove esista parità nell'approvare o meno una proposta di delibera sarà determinante il voto del Presidente.
4. Per ciascun incontro deve essere redatto un verbale dove vanno annotati: presenze, ordine del giorno, breve riassunto della discussione, risultato delle votazioni e firme di tutti i presenti (e non solo la firma del Presidente o del Segretario).
5. Ogni membro del Consiglio Direttivo, per poter svolgere regolarmente la propria funzione, ha l'obbligo di mantenere lo status di Socio Ordinario con il diritto di voto. *(Ai sensi dell'Art.5 e dell'Art.6 del presente Regolamento).*
6. Il Consiglio Direttivo ha diritto di esistere sino alla presenza del 50% più uno dei membri previsti dallo Statuto.

Rimane in carica fino al 31 Dicembre del terzo anno solare del suo mandato ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nel periodo del rinnovo delle Cariche Sociali in Consiglio Direttivo, tramite le elezioni ordinarie che devono obbligatoriamente avvenire entro la fine di Gennaio, resterà in carica esclusivamente il Presidente.

Art. 14. IL PRESIDENTE.

(Art.9 dello Statuto) Il Presidente del Consiglio è l'Organo Direttivo dell'Associazione.

1. *Egli la rappresenta legalmente di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma per qualsiasi rapporto esterno ed in calce a qualsiasi atto deliberato dal Consiglio.*
2. *Firma i mandati e i titoli di pagamento. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci, almeno una volta l'anno, e le sedute del Consiglio.*
3. *Delega, oralmente o per iscritto, qualsiasi Consigliere o Socio ordinario per lo svolgimento di compiti e lavori da effettuare nell'adempimento delle delibere consiliari.*
4. *Il Presidente ha la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell'Associazione e può compiere tutte le operazioni bancarie contabili.*
5. *Inoltre può nominare uno o più membri del Consiglio Direttivo, per forma scritta privata, per la gestione delle operazioni bancarie contabili di cassa con esclusione di attivazione di nuovi contratti come ad esempio carte, bancomat, e similari.*
6. *Indice e convoca riunioni straordinarie del Consiglio quando lo ritiene opportuno.*
7. *Non può prendere decisioni in autonomia in quanto l'organo decisionale è il Consiglio Direttivo.*

Art. 15. IL VICE PRESIDENTE.

Il Vice-Presidente sostituisce, tramite delega scritta il Presidente in sua assenza, per tutte le funzioni *(Art.10 dello Statuto).*

Art. 16. IL SEGRETARIO.

Il Segretario è responsabile della Cancelleria del Consiglio, redige e firma i verbali delle riunioni e li conserva per mostrarli a richiesta. Può su delega orale o scritta del Presidente occuparsi di mantenere rapporti con terzi o svolgere mansioni particolari (Art.11 dello Statuto).

Art. 17. IL TESORIERE.

(Art.12 dello Statuto) È responsabile dei libri contabili e registra tutte le operazioni d'entrata e d'uscita. Redige e prepara:

- *Bilancio consuntivo dell'anno trascorso;*
- *Bilancio preventivo dell'anno a venire.*

Art. 18. I RAPPRESENTANTI DEI SOCI IN CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Assemblea partecipa alle decisioni del Consiglio tramite tre rappresentanti da essa eletti secondo le modalità previste nell'Art.27 comma 5 del presente Regolamento.

I Rappresentanti dei Soci hanno la funzione di informare l'Assemblea sull'operato del Consiglio. Essi possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno la facoltà di esprimere il proprio voto.

Art. 19. I REVISORI DEI CONTI.

Possono far parte dei Revisori dei Conti tre persone scelte tra i Soci Ordinari o un membro esterno, con la prerogativa che almeno uno di loro sia in possesso di Titolo riconosciuto in materia.

1. La funzione principale dei Revisori dei Conti è quella di controllare la regolare tenuta delle scritture contabili e verificare se il bilancio consuntivo dell'Associazione corrisponda alle risultanze di tali scritture.
2. Devono esprimere, relazionandolo su apposito registro, un giudizio sul Bilancio Consuntivo che può essere:
 - Un giudizio con rilievi (Bilancio conforme alla legge);
 - Un giudizio negativo;
 - Una dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio.

I soggetti incaricati del controllo contabile hanno il diritto di ottenere documentazione e notizie utili per la revisione, possono procedere autonomamente ad accertamenti e controlli.

3. I Revisori dei Conti devono adempiere ai propri doveri con diligenza e professionalità. Essi sono responsabili, nei confronti dell'Associazione, per i danni derivanti da una cattiva gestione dell'incarico ricevuto.
4. In caso di dimissione o revoca dall'incarico, di tutti i Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina dei sostituti.

Art. 20. DIMISSIONI O DECADENZA DI UNA CARICA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Ogni membro del Direttivo ha il diritto di presentare dimissioni volontarie dalla propria carica, comunicandole, con lettera motivata e firmata, al Consiglio Direttivo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo rionemonti.1966@pec.it

1. Il Socio Ordinario che ricopre la carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere o Consigliere, può decidere di dimettersi esclusivamente dalla propria carica, rimanendo a far parte del Consiglio Direttivo in qualità di Consigliere.

Il Socio Ordinario che ricopre la carica di Consigliere può decidere di dimettersi:

- Dal Consiglio Direttivo mantenendo lo status di Socio Ordinario;
- Dal Consiglio Direttivo e dall'Associazione rinunciando allo status di Socio Ordinario.

A seguito di tali decisione, il Consiglio Direttivo dovrà ratificare le dimissioni oppure decidere se respingerle facendo un'opera di convincimento. Nel caso in cui vengano confermate le dimissioni si procederà, alla sostituzione.

2. Se il Socio Ordinario, che ricopre la carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere, si dimette dal proprio incarico, rimanendo a far parte del Consiglio Direttivo, si procederà alla sostituzione, mediante elezioni interne, con uno dei Consiglieri disponibili.

Nel caso in cui il Socio Ordinario, si dimetta anche dal Consiglio Direttivo, l'incarico di Consigliere verrà assegnato al primo dei non eletti nelle ultime elezioni. In mancanza di un sostituto si procederà con una posizione di Consigliere vacante.

3. La carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere o Consigliere, può decadere:
 - Per prolungata ed ingiustificata assenza, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quantificata a tre sedute consecutive;
 - Per le medesime motivazioni previste per l'esclusione di un Socio dall'Associazione (*ai sensi dell'Art.10 del presente Regolamento*).
4. La sostituzione effettiva della carica di Presidente, Vice-Presidente, Segretario o Tesoriere, avverrà per votazione della maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. Se necessario si può provvedere ad un rimpasto, parziale o completo, di tutte le cariche previste dallo Statuto.

PARTE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21. IL PATRIMONIO.

È costituito da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili, da sovvenzioni dagli enti locali o dai Ministeri, e dalle sottoscrizioni dei Soci (Art.13 dello Statuto).

1. Fanno parte del patrimonio i beni ricavati da preventive o occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.
2. I singoli associati non possono mai chiedere la divisione del patrimonio associativo o avanzare pretese sullo stesso, né dividersi i ricavi dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di rilasciare, a coloro che ricoprono specifici incarichi o deleghe, le chiavi della Sede, del magazzino, dell'armadio della segreteria, della bacheca Rionale o di eventuali nuovi beni disponibili, garantendogli così il regolare svolgimento della propria mansione.

All'atto della riceuta il consegnatario dovrà firmare un apposito registro, mentre, a fine mandato o esigenza le suddette chiavi devono essere restituite al Presidente in Carica.

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno le chiavi di accesso di tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.

4. Il Socio che usa la sede ed altri locali dell'Associazione, deve farsi carico di mantenerli puliti, egli è ritenuto responsabile dei materiali e delle attrezzature esistenti. I non Soci, possono frequentare i locali solo se accompagnati da un Socio autorizzato.
5. In caso di richieste particolari di prestito o noleggio, di materiali o costumi, dovrà essere preventivamente informato il Consiglio Direttivo che avrà la facoltà di confermare, per via scritta o per le vie brevi l'autorizzazione.

I beneficiari hanno il dovere di compilare gli appositi moduli e registri messi a disposizione dei delegati e di riconsegnare in buono stato, nei tempi e nelle modalità stabilite, il materiale utilizzato.

Art. 22. I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON I SOCI.

Il Socio Ordinario o Onorario, presta la sua opera gratuitamente; può comunque richiedere il rimborso delle spese per atti compiuti nell'interesse e per conto dell'Associazione presentando ricevute fiscali, scontrini o fatture (Art.16 dello Statuto).

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e tutti i membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente senza prendere alcun appannaggio; possono solo richiedere il rimborso spese per il proprio lavoro svolto per l'Associazione (Art.17 dello Statuto).

Il Consiglio Direttivo può deliberare a favore dell'assunzione di Soci o terzi quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'Associazione.

Art. 23. MOVIMENTI DI CASSA.

Tutti i movimenti di cassa devono essere comunicati agli organi responsabili, ovvero il Presidente ed il Tesoriere.

1. Qualsiasi movimento di cassa dovrà essere giustificato da scontrino fiscale o fattura dell'esercente. Nei casi in cui ciò non sia possibile potrà far fede una ricevuta rilasciata e firmata da chi ha effettuato la spesa, controfirmata dal Presidente.
2. Il Presidente può decidere autonomamente per una spesa complessiva, nell'arco dell'anno solare, fino all'importo di euro duecentocinquanta (€ 250,00). Per una somma superiore è prevista l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 24. LE DELEGHE.

Sono previste, all'interno del Rione, deleghe particolari, quali:

- Rapporto con l'esterno, comunicazioni ed internet;
 - Rapporto con le Associazioni;
 - Magazziniere;
 - Responsabile della costumistica.
1. I delegati, nominati dal Consiglio Direttivo, hanno la responsabilità dell'uso e della manutenzione ordinaria dei mezzi e dei materiali messi a loro dotazione.
 2. Eventuali nuove deleghe possono essere stabilite all'occorrenza dal Consiglio Direttivo.

PARTE IV
NORME PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Il Consiglio Direttivo in carica, prima della fine del proprio mandato, deve inviare ai Soci una lettera di convocazione dell'Assemblea (*Ai sensi dell'Art.12 Comma 4 del presente Regolamento*), con il seguente Ordine del Giorno:

- Discorso di fine mandato del Presidente del Consiglio Direttivo;
- Approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno finanziario trascorso;
- Bilancio preventivo dell'anno finanziario a venire;
- Nomina dei revisori dei conti dell'anno finanziario a venire;
- Elezioni dei Rappresentanti dei Soci in Consiglio Direttivo;
- Elezione del Consiglio Direttivo;
- Varie ed eventuali.

1. Nella lettera di convocazione dell'Assemblea vengono stabiliti i tempi e le modalità per:

- La presentazione della candidatura alle elezioni del Consiglio Direttivo;
- Il pagamento della quota sociale.

2. In caso di elezioni anticipate, dovute a giustificate motivazioni, verrà convocata l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, che provvederà a indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative (*ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*).

1. Nel rispetto del quorum stabilito per la prima e seconda convocazione, L'Assemblea dei Soci, formalmente costituita provvederà, prima della discussione dell'Ordine del Giorno, alla nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, nominati tra i Soci autorizzati a partecipare, con voto palese.
2. Il Presidente ha il dovere di dirigere la riunione mentre il Segretario provvederà alla verbalizzazione degli interventi e degli atti nel libro dell'Assemblea dei Soci.

Art. 27. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

Il Presidente dell'Assemblea dirige la riunione rispettando gli argomenti elencati nell'Ordine del Giorno e controllando sulla regolarità dei lavori

1. Discorso di fine mandato del Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno finanziario trascorso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, con l'ausilio del Tesoriere incaricato, espone ai Soci il Bilancio Consuntivo dell'anno finanziario appena trascorso.

Seguirà un intervento relazionato da parte dei Revisori dei Conti.

Alla fine degli interventi verrà chiesto ai Soci, aventi diritto di voto in Assemblea, l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Bilancio preventivo dell'anno finanziario a venire.

Il Presidente del Consiglio Direttivo uscente, con l'ausilio del Tesoriere incaricato, espone ai Soci il Bilancio preventivo dell'anno finanziario a venire.

Seguirà un intervento relazionato da parte dei Revisori dei Conti.

Alla fine degli interventi verrà chiesto ai Soci, aventi diritto di voto in Assemblea, l'approvazione del bilancio preventivo.

4. Nomina dei Revisori dei Conti dell'anno finanziario a venire.

I Soci Ordinari aventi diritto di voto, non inseriti nella lista elettorale per il rinnovo delle Cariche Sociali, che intendono nominarsi volontariamente come Revisore dei Conti, verranno eletti in Assemblea con voto palese.

Come sancito nell'Art.19 del presente Regolamento sono previsti 3 Revisori dei Conti, il cui mandato ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.

5. Elezioni dei Rappresentanti dei Soci in Consiglio Direttivo.

Possono candidarsi come Rappresentanti dei Soci in Consiglio Direttivo i Soci Ordinari, maggiori di età ed aventi diritto di voto (*Ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*) che risultano essere regolarmente tesserati da almeno un anno solare dalla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea provvederà all'elezione, con voto palese, di tre Rappresentanti dei Soci in Consiglio Direttivo. Gli elettori hanno il diritto di esprimere, durante la votazione, un massimo di tre preferenze.

6. Elezione del Consiglio Direttivo.

I Soci Ordinari aventi diritto di voto, non inseriti nella lista elettorale per il rinnovo delle Cariche Sociali, che intendono nominarsi volontariamente come Presidente del Seggio o Scrutatore, verranno eletti in Assemblea con voto palese.

Sono previsti due Scrutatori ed un Presidente di Seggio che avranno il compito di:

- Verificare la lista elettorale;
- Verificare la lista degli elettori;
- Dirigere le operazioni di voto, da tenersi a scrutinio segreto;
- Comunicare e verbalizzare il risultato delle elezioni.

Sarà cura del Segretario del Consiglio Direttivo uscente mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle operazioni di voto, ovvero:

- Lista dei Soci Ordinari candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo;
- Lista dei Soci aventi il diritto di voto o la possibilità di acquisirlo, mediante il pagamento di tutte le quote Sociali richieste; (*Ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*);
- Schede elettorali;
- Foglio di sintesi per il conteggio dei voti.

Una volta accertata e convalidata la lista dei Candidati e degli Elettori si provvederà, nei tempi e nelle modalità descritte nella lettera di convocazione dell'Assemblea dei Soci, a procedere alle votazione con scrutinio segreto.

Come previsto dall'Art.8 dello Statuto il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da sette consiglieri pertanto, verranno eletti gli undici Soci Ordinari che hanno ricevuto più voti.

Qualora il numero dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo non superasse o non fosse pari ad undici, si accetterà un numero di candidati pari ad almeno la metà più uno (ovvero sei), senza obbligo di votazione da parte dei Soci.

Nel caso in cui dovessero risultare eletti più di undici Consiglieri, data una parità di voti per l'undicesimo posto disponibile, verrà presa in considerazione prima la maggiore anzianità di militanza dei candidati nel Rione e poi l'anzianità anagrafica.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo saranno ritenute valide solo se avrà votato almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto; in caso contrario le elezioni si ripeteranno quindici giorni dopo, ritenendole valide qualunque sia il numero dei votanti.

L'elezione avverrà su lista unica, recante il nome dei candidati in ordine alfabetico e le preferenze non dovranno superare il numero di undici, altrimenti la scheda verrà ritenuta nulla. Non sono ammessi voti per delega.

Lo spoglio delle schede verrà effettuato immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale. Il nuovo Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data dello scrutinio dovrà riunirsi per eleggere le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Per la determinazione di specifiche cariche, a parità di voti ricevuti, verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di militanza nel tesseramento e nel caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità nell'età anagrafica.

L'esito della votazione dovrà essere comunicato ai Soci entro le 48 ore con le modalità previste dall'Art. 10 del presente Regolamento.

Art. 28. ELEGGIBILITÀ.

Possono candidarsi alle elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali in Consiglio Direttivo tutti i Soci Ordinari, maggiori di età ed aventi diritto di voto (*Ai sensi dell'Art.6 del presente Regolamento*) che risultano essere regolarmente tesserati da almeno un anno solare dalla data di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 29. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento Interno è composto da una premessa e da ventinove articoli e potrà essere ampliato o modificato su proposta dei Consigli Direttivi in carica, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Tali proposte possono essere discusse in Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, solo se poste all'ordine del giorno.

Dal momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, il presente Regolamento Interno avrà validità immediata.

Per quanto non previsto in questo Regolamento Interno si faccia riferimento allo Statuto del Rione. Per quanto non previsto sullo Statuto del Rione si faccia riferimento al Codice Civile.

Bracciano, 30 settembre 2021

Il Presidente
Alessandro Patricelli